



S T A T U T O dell'Associazione di volontariato denominata "MURAKOZE ODV" con sede in Presicce Acquarica

Sommario

TITOLO I Denominazione – Sede - Oggetto – Durata	2
Art. 1 – Denominazione	2
Art. 2 – Sede.....	2
Art. 3 – Oggetto.....	2
Art. 4 – Durata.....	3
TITOLO II SOCI	4
Art. 5 – Qualifiche.....	4
Art. 6 – Ammissione	4
Art. 7 - Gratuità delle prestazioni	4
Art. 8 – Diritti e doveri	4
Art. 9 – Cessazione del rapporto associativo	5
TITOLO III – RISORSE ECONOMICHE.....	6
Art. 10 – Patrimonio	6
Art. 11 - Scioglimento dell'Organismo	6
TITOLO IV – ORGANI	7
Art. 12 – Organi	7
Art. 13 – Composizione e convocazione dell'Assemblea.....	7
Art. 14 – Assemblea Ordinaria	7
Art. 15 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria	7
Art. 16 – Assemblea Straordinaria	7
Art. 17 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea straordinaria.....	7
Art. 18 – Votazione nell'Assemblea	8
Art. 19 – Composizione del Consiglio Direttivo	8
Art. 20 – Convocazione del Consiglio Direttivo.....	8
Art. 21 – Funzioni del Consiglio Direttivo	8
Art. 22 – Dimissioni del Consiglio Direttivo	9
Art. 23 – Elezione dei Consiglieri	9
Art. 24 – Elezioni e nomine del Consiglio Direttivo	9
Art. 25 – Compiti o funzioni dei membri del Consiglio Direttivo.....	9
Art. 26 – Collegio probiviri	10
Art. 27 – Organo di controllo.....	10
TITOLO V – IL BILANCIO	11
Art. 28 – Bilancio Consuntivo e Preventivo	11
Art. 29 – Approvazione del bilancio.....	11
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI.....	12
Art. 30 – Verbali delle adunanze	12
Art. 31 – Operazioni di voto	12
Art. 32 – Regolamenti	12
Art. 33 – Rinvio.....	12
Art. 34.....	12
Art. 35.....	12
Art. 36 Libri sociali	12

TITOLO I Denominazione – Sede - Oggetto – Durata

Art. 1 – Denominazione

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "MURAKOZE ODV".

L'Associazione è regolata dalle norme del Codice Civile e dalle leggi speciali, sia statali che regionali, vigenti in materia. L'associazione non ha scopi di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art. 2 – Sede

L'Associazione opera in Italia e in particolare nel Salento, ha sede legale in Presicce Acquarica (loc. Acquarica) in Corso Dante, 44. Possono essere istituite altre sedi, nel territorio nazionale e all'estero.

Art. 3 – Oggetto

L'Associazione "MURAKOZE ODV", di natura laica e apolitica - che appresso verrà indicata col nome di "Organismo" - si ispira ai principi dell'etica cristiana, della solidarietà e della mondialità; intende, quindi, promuovere la sensibilizzazione rispetto alle problematiche dei Paesi Poveri, la formazione e l'invio di volontari e la programmazione di interventi in accordo con le competenti autorità civili, religiose e di volontariato. Pertanto l'associazione si propone di favorire opportunità di progresso economico-sociale, di promozione umana e civile, soprattutto per le fasce più deboli delle popolazioni.

L'Organismo, per raggiungere le proprie finalità, ricerca adeguate forme di accordo con organi ministeriali, Regione e altri organi istituzionali proponendosi di sensibilizzare l'opinione pubblica Italiana ed Europea, sui problemi dell'equilibrio nello sviluppo socio economico nei vari Paesi poveri del mondo, per lo sviluppo integrale dell'uomo;

Pertanto l'Organismo intende esplicitare la propria azione soprattutto nei seguenti campi:

- Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 Agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 Agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o attività di interesse generale.
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 Marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociali con finalità educativa;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 Agosto 2015, n. 141 e successive modificazioni;

L'Organismo potrà inoltre:

- formare, preparare, ed inviare volontari che all'occorrenza svolgeranno compiti di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, nell'ambito dei programmi concordati

con quei Paesi. A tal proposito l'Organismo si impegna ad aprire apposita polizza RCA e RCT a favore dei soci volontari di volta in volta coinvolti nelle attività di cooperazione internazionale;

- promuovere l'affermazione dei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità, nel valore della persona umana e nell'eguaglianza dei diritti degli uomini;
- promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita, in una più ampia libertà;
- organizzare mostre di artigianato indigeno per favorire l'attuazione di un commercio equo e solidale;
- promuovere la conoscenza delle culture dei Paesi in via di sviluppo;
- valorizzare e promuovere manifestazioni ed attività culturali quale strumento di crescita dei soci e dei cittadini;
- favorire lo svolgersi della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee e conoscenze;
- collaborare su scala nazionale ed internazionale con altre Associazioni o Enti che perseguano fini culturali analoghi;
- promuovere tutte quelle iniziative che facciano riscoprire ai giovani lo spirito di collaborazione in favore dei Paesi in via di sviluppo, anche attraverso l'avvio di percorsi di formazione e aggiornamento professionale
- promuovere e organizzare dibattiti e conferenze, corsi formativi, lezioni, seminari.
- promuovere ed organizzare spettacoli, concerti, proiezioni, mostre, feste (anche con servizio catering,) lotterie, tombole, pesche di beneficenza, spettacoli occasionali, campagne di sensibilizzazione ai fini dell'autofinanziamento e della promozione culturale e sociale a favore dei Paesi in via di sviluppo;
- svolgere qualsiasi altra attività attinente o connessa, in maniera diretta o indiretta con lo scopo sociale;
- stipulare convenzioni con Enti Pubblici o Privati per la realizzazione di corsi formativi, seminari, conferenze, manifestazioni aventi finalità in favore dei Paesi in via di sviluppo;

Potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari, aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nonché beneficiare di tutte le provvidenze di legge e di eventuali contributi erogati da enti e/o Istituzioni a carattere locale o nazionale per la realizzazione dei progetti in favore dei Paesi in via di sviluppo. L'Organismo, per rendere più efficace la propria azione, può aderire ad Organismi, Unioni o Federazioni nazionali e/o internazionali, può, inoltre, stipulare accordi e contratti con Enti, Società, Associazioni, Amministrazioni pubbliche, Università e Centri di ricerca italiani e stranieri che si prefiggano le medesime finalità ed obiettivi.

Art. 4 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II SOCI

Art. 5 – Qualifiche

I soci si dividono in:

- SOCI FONDATORI: sono i primi firmatari dell'atto Costitutivo e dello Statuto;
- SOCI ORDINARI: sono i soci attivi nell'Associazione;
- SOCI SOSTENITORI: sono quelli che erogano contributi straordinari;
- SOCI BENEMERITI: sono quelli dichiarati tali dall'Assemblea per avere arrecato particolari benefici morali e materiali all'Associazione;
- SOCI ONORARI: sono i soci che per particolari meriti sono nominati tali.

Non possono fare parte dei soci Fondatori e Ordinari, coloro i quali ricoprono cariche politiche e istituzionali di organi comunali, provinciali, regionali e nazionali.

Art. 6 – Ammissione

L'ammissione all'Organismo non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso. Possono far parte dell'Organismo persone di ambo i sessi dell'età minima di anni 18 (diciotto), avuto riguardo alle attività sociali rivolte essenzialmente alla cooperazione internazionale nei paesi in via di sviluppo.

Sono soci ordinari dell'Organismo:

- a) coloro i quali fanno richiesta scritta di appartenenza dichiarando esplicitamente la condivisione dell'ispirazione e delle finalità dell'Organismo e la disponibilità ad un impegno nella vita della stessa. Tale richiesta deve essere approvata dal Consiglio Direttivo;
- b) i rappresentanti protempore dei Gruppi di appoggio riconosciuti dall'Organizzazione;
- c) I soci volontari e i cooperanti che, di volta in volta, siano impegnati in progetti a favore dei Paesi in via di sviluppo, per i quali l'Organismo oltre alla loro classificazione provvederà alla apertura di apposita polizza assicurativa RCA e RCT.

Art. 7 - Gratuità delle prestazioni

Gli incarichi, le funzioni e le attività svolte dai soci e dai componenti gli organi elettivi nell'ambito dell'Organismo devono essere coerenti con le finalità e gli obiettivi della stessa e, in quanto lavoro benevolo, sono gratuiti.

Art. 8 – Diritti e doveri

I soci :

- hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
- hanno tutti uguali diritti. Ogni socio ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Organismo.
- si impegnano al versamento delle quote sociali, annualmente stabilite dall'Assemblea;

- devono svolgere la propria attività in modo anonimo, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro.

Le spese effettive sostenute dal socio per conto dell'Organismo, regolarmente documentate, possono essere rimborsate, previa autorizzazione del Presidente o di un suo delegato, entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'appartenenza all'associazione, con preavviso scritto di almeno 8 giorni. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto, degli eventuali regolamenti e della normativa vigente sulla privacy. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 9 – Cessazione del rapporto associativo

La qualifica di Socio si perde, oltre che per morte, altresì per i seguenti motivi:

- a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per decadenza, constatata dal Consiglio Direttivo, quando il socio:
 - abbia perduto i requisiti di ammissione all'organismo;
 - non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi;
- c) per esclusione, deliberata inappellabilmente dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti, quando il socio:
 - non osservi le disposizioni dello statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'organismo;
 - danneggi in qualunque modo con il suo operato l'organismo.

La decadenza e l'esclusione devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata o pec, all'interessato. Il recesso, la decadenza, l'esclusione hanno effetto immediato. In ogni caso di cessazione del rapporto associativo, resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera c) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.



TITOLO III – RISORSE ECONOMICHE

Art. 10 – Patrimonio

L'Organismo non ha scopo di lucro, ma può compiere tutte le operazioni finanziarie utili al conseguimento delle finalità associative. Per l'adempimento dei compiti istitutivi l'Organismo si avvale, in via ordinaria, dei contributi volontari nonché delle quote sociali degli associati e delle oblazioni, donazioni o lasciti eventualmente devoluti in suo favore; in via straordinaria, di interventi previsti nei vari settori economico-sociali, produttivi e dei servizi della Comunità Economica Europea, dello Stato, delle regioni e delle pubbliche Amministrazioni.

Art. 11 - Scioglimento dell'Organismo

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea in seduta straordinaria e con le seguenti modalità: presenza di almeno tre quarti degli associati e voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In tal caso il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

TITOLO IV – ORGANI

Art. 12 – Organi

Gli Organi sociali dell'Organismo sono:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Collegio dei Probiviri;
- 4) Organo di controllo.

Art. 13 – Composizione e convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli associati ed è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richiedono almeno due terzi dei suoi componenti od il Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato a ciascun avente diritto cinque giorni prima della riunione; l'avviso potrà contenere anche l'invito per un'eventuale seconda convocazione.

Art. 14 – Assemblea Ordinaria

Spetta all'Assemblea Ordinaria di:

- approvare i Bilanci dell'Organismo;
- stabilire l'ammontare della quota annuale sociale;
- nominare il Consiglio Direttivo e fissarne il numero dei componenti;
- adottare i regolamenti interni per il funzionamento dell'Organismo;
- deliberare i programmi operativi generali dell'Organismo, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera circa:

- problemi urgenti e/o gravi della vita dell'Organismo;
- modifiche statutarie;
- lo scioglimento dell'Organismo, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei poteri loro conferiti.

Art. 17 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.



Art. 18 – Votazione nell'Assemblea

Nelle Assemblee, ad ogni socio e' attribuito un voto. Possono farsi rappresentare in Assemblea solo i soci che si trovino all'Esterio per cause dovute all'attività dell'Organismo. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole assemblee. La delega non può essere rilasciata senza il nome del rappresentante e la stessa persona non può rappresentare più di due soci aventi diritto. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Art. 19 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di programmazione, di gestione e di amministrazione dell'Organismo. E' composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea. In caso di surroga si procede ad integrare il Consiglio Direttivo mediante subentro del primo dei non eletti e, in assenza, mediante apposita elezione da parte dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 20 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente, lo ritiene opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri e comunque non meno di una volta ogni due mesi. Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 21 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Rientra nei compiti del Consiglio Direttivo:

- convocare l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, determinandone l'ordine del giorno, il luogo e la data. Con successiva deliberazione il Consiglio Direttivo può, per gravi motivi, modificare la data dell'Assemblea;
- predisporre i programmi operativi generali dell'organismo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e curarne l'esecuzione;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'espulsione dei soci;
- ratificare la delibera eventualmente assunte dal Presidente, con carattere di urgenza;
- deliberare l'eventuale assunzione di personale dipendente determinandone la retribuzione;
- approvare i Regolamenti Interni ed eventuali emendamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- sostituire con i non eletti, nell'ordine di graduatoria, i Consiglieri che dovessero dimettersi o che non fossero più disponibili;
- deliberare circa iniziative, atti, programmi e contratti che abbiano per obiettivo il perseguimento delle finalità proprie dell'organismo, salvo quelli che, in forza del presente Statuto, sono riservati all'assemblea;
- istituire delle Commissioni di lavoro (ad es. informazione, educazione allo sviluppo, formazione in loco, programmi d'intervento nei paesi in via di sviluppo) a cui possono partecipare anche esperti esterni.

Art. 22 – Dimissioni del Consiglio Direttivo

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, questo resta in carica per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione fino alla nuova Assemblea elettiva che lo stesso provvede a convocare con urgenza.

Art. 23 – Elezione dei Consiglieri

L'elezione dei Consiglieri avviene in Assemblea e viene fatta con le maggioranze di cui all'Art. 15 del presente statuto. In caso di parità di voti si prevede il ballottaggio. In caso di rinuncia da parte dell'eletto, anche durante il triennio, subentra colui che segue in graduatoria. Il Consigliere assente ingiustificato per almeno tre sedute consecutive decade dall'incarico. Tutte le cariche sociali hanno validità sino alla successiva Assemblea elettiva. I titolari delle cariche sociali, con l'accettazione, affermano la condivisione "piena" dell'ispirazione e finalità dell'Organismo.

Art. 24 – Elezioni e nomine del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo eletto, in prima convocazione, è presieduto dal consigliere più anziano. I consiglieri:

- eleggono nel proprio seno il Presidente;
- nominano i due Vice Presidenti, il Tesoriere, il Segretario;

Art. 25 – Compiti o funzioni dei membri del Consiglio Direttivo

Comma a) Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente è il responsabile giuridico dell'Organismo, della sua struttura organizzativa e di tutte le sue attività. E' il responsabile amministrativo e si avvale del supporto tecnico del Tesoriere. Convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Per quanto riguarda la stipula di contratti e le obbligazioni che impegnano validamente l'Organismo, condivide la responsabilità con il Consiglio Direttivo. Questi sono statutariamente abilitati ad assumere la responsabilità delle firme bancarie. Possono delegare il Tesoriere per le operazioni correnti previste dalla pianificazione delle attività ordinarie approvate dal Consiglio Direttivo. Il Presidente può assumere, in caso di urgenza, proprie deliberazioni da sottoporre a ratifica del Consiglio direttivo. In caso di assenza od impedimento del Presidente le sue mansioni sono svolte dai due Vice Presidenti.

Comma b) Vice Presidente/i

il/la Vice Presidente e/o i/le Vice Presidenti coadiuvano il Presidente in tutte le sue mansioni ed assumono quelle responsabilità dirette che gli vengono affidate dal Presidente stesso, in accordo con il Consiglio Direttivo. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il/la Vice Presidente e/o i/le Vice Presidenti ne fanno le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente.

Comma c) Tesoriere

Il Tesoriere fornisce il supporto tecnico al Presidente per l'amministrazione ed ha la responsabilità della gestione della contabilità dell'Organismo. Prepara e redige i bilanci e la relazione amministrativa generale da sottoporre all'approvazione del Presidente e dell'Assemblea. Il Tesoriere ha la delega per il movimento finanziario delle operazioni di

cassa secondo il piano economico delle attività ordinarie approvato dal Consiglio Direttivo.

Comma d) Segretario.

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 26 – Collegio probiviri

L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, cui demandare, secondo modalità da stabilirsi, la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati, previa audizione degli stessi. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Art. 27 – Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati all'articolo 30 del D.Lgs, 117/2017 l'Assemblea elegge un organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dello stesso debbono essere scelti tra i soggetti previsti dall'art. 2397 secondo comma del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti debbono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 08/06/2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Inoltre, l'organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma uno del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea dei soci elegge l'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.



TITOLO V – IL BILANCIO

Art. 28 – Bilancio Consuntivo e Preventivo

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del bilancio consuntivo, che contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di riferimento. Provvede inoltre a redigere il bilancio preventivo, che contiene le previsioni di entrata e di spesa per l'esercizio successivo.

Art. 29 – Approvazione del bilancio

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze di cui all'Art. 15 del presente Statuto a maggioranza dei presenti entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. In presenza di particolari esigenze, quali ad esempio: introduzione di disposizioni innovative di carattere fiscale o civilistico, necessità dell'applicazione di normative comunitarie o internazionali, situazioni di grave indisponibilità dell'organo amministrativo, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata anche entro sei mesi, previa delibera in tal senso del Consiglio Direttivo. Il bilancio preventivo viene approvato dall'Assemblea con le maggioranze di cui all'Art. 15 del presente Statuto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale precedente. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono depositati presso la Sede dell'Organismo nei venti giorni precedenti la data dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni aderente.



TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Verbali delle adunanze

Per ogni riunione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sarà esteso un verbale dal Segretario o altro membro designato. Ogni verbale viene firmato dall'estensore, dal Segretario e dal Presidente.

Art. 31 – Operazioni di voto

Il Presidente è garante di ogni operazione di voto. Non sono ammesse votazioni a scrutinio segreto.

Art. 32 – Regolamenti

Il Consiglio Direttivo può definire uno o più regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 33 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto vengono applicate le disposizioni di legge contemplate nel Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Art. 34

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione.

Art. 35

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse. L'obbligo è assolto anche con la costituzione di riserve vincolate ai suddetti fini.

Art. 36 Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci, sul quale dovranno essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché libro di altri eventuali organi sociali.